



fondazione
abitare
bologna



Comune
di Bologna



PIANO PER
L'ABITARE

ALLEGATO 5 - SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE

per la ristrutturazione , assegnazione in locazione a canone concordato e gestione di alloggi di proprietà comunale destinati a lavoratrici e lavoratori

Tra

Fondazione Abitare Bologna, con sede in _____, C.F. _____, PEC _____, in persona del legale rappresentante pro tempore / Direttore generale _____, di seguito anche “**Fondazione**” o “**FAB**”,

e

[**Denominazione soggetto convenzionato**], con sede legale in _____, C.F./P. IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, PEC _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____, di seguito anche “**Soggetto convenzionato**” o “**Operatore**” e congiuntamente alla Fondazione le “**Parti**”)

premesse che

- il Comune di Bologna è proprietario di n. 25 alloggi ubicati nel territorio metropolitano, individuati nei Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Castello d'Argile, Pianoro e Valsamoggia, attualmente inutilizzati per carenze manutentive;
- tali alloggi sono stati assegnati in gestione alla Fondazione con Convenzione rep. 11498/2026;
- la Fondazione Abitare Bologna, in collaborazione con il Comune di Bologna e la Città metropolitana di Bologna, ha pubblicato un Avviso pubblico finalizzato a individuare imprese, aziende e altri soggetti promotori interessati a offrire in locazione a canone concordato tali alloggi a propri lavoratori dipendenti, previa ristrutturazione con oneri economici a carico dei soggetti selezionati;



Fondazione Abitare Bologna
Piazza Liber Paradisus 11
40139 Bologna
CF/P.IVA 04274781204

T. 334 9186934
info@fondazioneabitarebologna.it
segreteria@pec.fondazioneabitarebologna.it
fondazioneabitarebologna.it



**fondazione
abitare
bologna**



**Comune
di Bologna**



**PIANO PER
L'ABITARE**

- l'Avviso prevede che la ristrutturazione degli alloggi sia curata direttamente dalla Fondazione, mentre il Soggetto convenzionato assume l'obbligo di sostenere l'onere economico dei lavori secondo le modalità qui disciplinate;
- l'Avviso stabilisce inoltre che i contratti di locazione siano stipulati dalla Fondazione, quale soggetto gestore degli immobili, con i lavoratori individuati dal Soggetto convenzionato e validati dalla Fondazione stessa, previa verifica dei requisiti previsti dall'Avviso;
- l'Avviso dispone che il Soggetto convenzionato possa recuperare parzialmente l'investimento sostenuto per la ristrutturazione mediante riversamento dei canoni locativi da parte della Fondazione fino al raggiungimento di un importo massimo pari ai 2/3 delle somme investite e versate alla Fondazione, restando il residuo 1/3 definitivamente a carico del Soggetto convenzionato quale contributo alle finalità sociali dell'intervento;
- a seguito della procedura di selezione di cui all'Avviso, con provvedimento di FAB n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria ed individuato il Soggetto convenzionato per gli alloggi di cui all'Allegato A alla presente convenzione.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse, allegati e definizioni

1. Le premesse e i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:
 - **Allegato A** – Elenco degli alloggi assegnati al Soggetto convenzionato;
 - **Allegato B** – Quadro economico / importo stimato e poi definitivo degli interventi;
 - **Allegato C** – Cronoprogramma dei versamenti;
 - **Allegato D** – Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dall'Operatore;
 - **Allegato E** – Eventuale atto di raggruppamento / mandato collettivo / lettere di adesione;
 - **Allegato F** – Avviso pubblico e relativa documentazione richiamata.



Fondazione Abitare Bologna
Piazza Liber Paradisus 11
40139 Bologna
CF/P.IVA 04274781204

T. 334 9186934
info@fondazioneabitarebologna.it
segreteria@pec.fondazioneabitarebologna.it
fondazioneabitarebologna.it

2. Ai fini della presente Convenzione:

- per **Alloggi** si intendono le unità immobiliari di proprietà comunale individuate nell'Allegato A;
- per **Beneficiari** si intendono le lavoratrici e i lavoratori, anche con nucleo familiare, in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso;
- per **Canone concordato** si intende il canone determinato secondo l'Accordo Territoriale vigente nel territorio metropolitano di Bologna ex Legge n. 431/1998, richiamato dall'Avviso.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra FAB e il Soggetto convenzionato per:
 - a) la ristrutturazione degli Alloggi assegnati, a cura della Fondazione e con oneri economici a carico del Soggetto convenzionato;
 - b) la destinazione degli Alloggi a mezzo di contratto di locazione a canone concordato in favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti del Soggetto convenzionato;
 - c) il riversamento in favore del Soggetto convenzionato dei canoni riscossi, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Convenzione, quale parziale recupero dell'investimento sostenuto.
2. Il rapporto è finalizzato a favorire l'inserimento abitativo e sociale di lavoratrici e lavoratori e a sostenere la capacità di attrazione e *retention* delle imprese del territorio.

Art. 3 - Alloggi oggetto della Convenzione

1. Gli Alloggi oggetto della presente Convenzione sono quelli indicati nominativamente nell'Allegato A, con specificazione di:
 - Comune;
 - indirizzo / identificativi catastali;

- superficie;
 - stima dei lavori;
 - eventuali pertinenze.
2. Il Soggetto convenzionato prende atto dello stato materiale e giuridico degli Alloggi risultante dalla documentazione tecnica allegata all'Avviso.

Art. 4 - Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2035 ovvero fino alla data proposta dall'Operatore in sede di offerta e recepita nel PEF, se precedente.
2. La durata è funzionalmente collegata:
- ai tempi di esecuzione degli interventi;
 - al piano di rientro parziale dell'investimento;
 - alla sostenibilità economico-finanziaria risultante dal PEF.

Art. 5 - Interventi di ristrutturazione

1. Al fine di garantire uniformità e standard qualitativi definiti per il patrimonio pubblico, la ristrutturazione degli Alloggi è curata direttamente da FAB, che provvede alla relativa organizzazione tecnica e operativa con incarico affidato a soggetti legittimati all'esecuzione delle opere così come previsto dall'art. 5.3. dell'Avviso.
2. Il Soggetto convenzionato:
- non assume la progettazione e la gestione del cantiere;
 - assume integralmente l'onere economico degli interventi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente Convenzione.
3. L'importo indicato nell'Avviso e nei relativi allegati ha valore estimativo e non vincolante; l'importo definitivo posto a carico del Soggetto convenzionato è quello

risultante dal quadro economico finale approvato da FAB, allegato o recepito con successivo atto integrativo.

4. Gli Alloggi saranno consegnati “chiavi in mano”, completi delle certificazioni necessarie e pronti per l'immediata locazione.

Art. 6 - Oneri economici e modalità di versamento

1. Il Soggetto convenzionato si obbliga a corrispondere a FAB le somme necessarie alla copertura delle spese di ristrutturazione e dei costi del servizio, secondo il cronoprogramma di cui all'Allegato C e per l'importo complessivo indicato dal quadro economico finale approvato da FAB.
2. I versamenti sono effettuati mediante bonifico sul conto indicato da FAB entro i termini stabiliti.
3. In caso di ritardo nei versamenti, FAB si riserva la facoltà di formulare espressa diffida nei confronti del Soggetto convenzionato per adempiere entro ____ giorni dal ricevimento della diffida; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 17.
4. Restano a carico del Soggetto convenzionato tutti gli oneri fiscali, bancari e accessori connessi ai versamenti dovuti in esecuzione della presente Convenzione, salvo quanto inderogabilmente posto a carico di FAB per legge.

Art. 7 - Piano economico-finanziario e recupero parziale dell'investimento

1. Il PEF presentato dal Soggetto convenzionato costituisce presupposto essenziale della presente Convenzione e ne integra i contenuti economici.
2. Il recupero dell'investimento da parte del Soggetto convenzionato avviene esclusivamente mediante riversamento dei canoni riscossi da FAB, secondo quanto previsto dall'Avviso, fino al raggiungimento di un importo pari ai 2/3 della spesa effettivamente sostenuta e versata alla Fondazione.
3. La quota residua pari a 1/3 dell'investimento resta definitivamente a carico del Soggetto convenzionato quale contributo proprio alle finalità di interesse sociale del progetto.

4. Una volta completato il rimborso parziale dell'investimento nei limiti di cui all'art. 7.2, i canoni sono acquisiti stabilmente al Fondo di gestione della Fondazione, da destinare alle finalità indicate dall'Avviso.
5. Nessun ulteriore importo, indennizzo, compenso o ristoro spetta al Soggetto convenzionato oltre a quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione.
6. In caso di morosità del conduttore, ai fini del recupero dell'investimento da parte del Soggetto convenzionato sempre entro il limite stabilito dall'art. 7.2, FAB mette a disposizione il proprio Fondo di Garanzia per la copertura dei canoni non corrisposti, fino al limite massimo di 12 mensilità.

L'operatività del Fondo di Garanzia è subordinata al verificarsi cumulativo delle seguenti condizioni: a) effettivo e documentato mancato pagamento del canone da parte del conduttore; b) avvenuta formale costituzione in mora del conduttore da parte della Fondazione; c) rispetto, da parte del Soggetto convenzionato, di tutti gli obblighi di collaborazione previsti dalla presente Convenzione.

Resta inteso che l'intervento del Fondo di Garanzia non pregiudica il diritto di FAB di agire nei confronti del conduttore moroso per il recupero delle somme anticipate.

7. Le modalità operative di attivazione del Fondo di Garanzia sono disciplinate nel regolamento interno di FAB, di cui il Soggetto convenzionato dichiara di aver preso visione.

Art. 8 - Selezione dei beneficiari

1. Il Soggetto convenzionato individua i lavoratori e le lavoratrici destinatari degli Alloggi tra i propri dipendenti.
2. Costituiscono requisiti essenziali per l'individuazione dei Beneficiari:
 - contratto di lavoro di qualsiasi tipologia con il soggetto Convenzionato o con una delle imprese del raggruppamento;
 - cittadinanza italiana, dell'Unione europea o regolare titolo per cittadini extra-UE;

- ISEE in corso di validità compreso tra euro **9.360,00** ed euro **35.000,00** alla data di stipula del contratto di locazione;
 - rispetto dei limiti alla titolarità di diritti reali su immobili previsti dall'Avviso;
 - assenza, nel nucleo, di assegnazioni di alloggi sostenuti da contributo pubblico nel territorio della Città metropolitana di Bologna;
 - rispetto del parametro di solvibilità, con incidenza del canone annuo non superiore al 40% della somma dei redditi rilevanti secondo quanto stabilito dall'Avviso.
3. La selezione effettuata dal Soggetto convenzionato è soggetta a validazione da parte di FAB, in collaborazione con il Comune di Bologna, che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti.
4. Il mantenimento del rapporto di lavoro o collaborazione con il Soggetto convenzionato costituisce requisito imprescindibile ai fini dell'efficacia e della prosecuzione del rapporto locativo, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile e secondo quanto previsto dall'Avviso.

Art. 9 - Contratti di locazione

1. FAB assume il ruolo di soggetto gestore degli immobili e stipula i singoli contratti di locazione con i Beneficiari.
2. I contratti di locazione sono stipulati nel rispetto:
 - a) della legge n. 431/1998;
 - b) dell'Accordo Territoriale vigente nel territorio metropolitano di Bologna;
 - c) delle previsioni dell'Avviso e della presente Convenzione.
3. I contratti potranno assumere la forma della locazione transitoria fino a 18 mesi o della locazione ordinaria 3+2, secondo quanto previsto dall'Avviso e compatibilmente con la posizione del Beneficiario.
4. Il canone è determinato utilizzando i valori della sub-fascia corrispondente alla zona del Comune in cui è ubicato l'alloggio; ove il Soggetto convenzionato abbia formulato in offerta un ribasso ulteriore, FAB applicherà il canone ridotto nei limiti recepiti nel PEF e nella presente Convenzione.

5. Il canone del contratto di locazione viene calcolato in prossimità della data di accesso del beneficiario nell'immobile ristrutturato.
6. Il contratto di locazione dovrà espressamente prevedere che:
 - a) il Beneficiario conduttore è tenuto a comunicare per iscritto alla Fondazione Abitare Bologna e al Soggetto convenzionato, entro 5 giorni dal suo verificarsi, ogni evento di cessazione, sospensione o modifica rilevante del rapporto di lavoro;
 - b) la cessazione del rapporto di lavoro con il Soggetto convenzionato, per qualsiasi causa, ove non seguita, entro 30 giorni, dalla dimostrazione del possesso di un diverso titolo legittimante espressamente ammesso dalla Fondazione, costituisce inadempimento di obbligazione determinata e legittima la Fondazione a dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - c) a seguito della dichiarazione della Fondazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, il Beneficiario conduttore è tenuto a rilasciare l'alloggio, libero da persone e cose, entro il termine indicato dalla Fondazione
 - d) in difetto di rilascio, la permanenza nell'immobile costituisce occupazione senza titolo, con facoltà per la Fondazione di agire per il recupero del possesso e per il risarcimento dei danni.
7. FAB cura la registrazione dei contratti e tutti gli adempimenti locativi di competenza del locatore/gestore.

Art. 10 - Gestione degli alloggi e servizi

1. FAB svolge le funzioni di gestione indicate nell'Avviso, ivi comprese quelle di seguito esposte:
 - supporto nella selezione dei Beneficiari e verifica dei requisiti;
 - accompagnamento e assistenza ai conduttori;
 - gestione dei rapporti contrattuali e del turn over;
 - riscossione dei canoni;
 - gestione delle problematiche operative e gestionali connesse alla conduzione degli alloggi.

2. Il Soggetto convenzionato collabora con FAB nella gestione del rapporto, segnalando tempestivamente:
 - cessazioni o variazioni del rapporto di lavoro dei Beneficiari;
 - esigenze di sostituzione dei conduttori;
 - fatti rilevanti ai fini della permanenza dei requisiti.
3. Qualora in sede di offerta siano stati promessi servizi integrativi a favore dei Beneficiari (es. arredi, utenze, mobilità sostenibile, altri servizi), il Soggetto convenzionato è tenuto a garantirne l'effettiva erogazione secondo i contenuti della proposta valutata.

Art. 11 - Flussi dei canoni e rendicontazione

1. Tutti i canoni di locazione sono incassati da FAB.
2. FAB provvede al riversamento in favore del Soggetto convenzionato delle somme spettanti a titolo di parziale rimborso dell'investimento, con periodicità _____, sulla base dei canoni effettivamente riscossi e al netto di:
 - eventuali insoluti;
 - importi non esigibili;
 - rettifiche, conguagli o trattenute espressamente previste dalla presente Convenzione.
3. FAB trasmette al Soggetto convenzionato un rendiconto periodico contenente almeno:
 - canoni fatturati / richiesti;
 - canoni riscossi;
 - eventuali morosità;
 - importi riversati;
 - residuo importo ancora recuperabile entro il limite dei 2/3.

4. Raggiunto il tetto massimo di recupero di cui all'art. 7.2, FAB cessa ogni riversamento al Soggetto convenzionato.

Art. 12 - Ingresso quale socio ordinario della Fondazione

1. Per il tempo di durata della presente Convenzione, il Soggetto convenzionato assume la qualità di socio ordinario della Fondazione, ai sensi dell'Avviso e dello Statuto di FAB.
2. Restano fermi gli obblighi statutari, regolamentari e contributivi eventualmente previsti dalla disciplina interna della Fondazione, in quanto compatibili con la presente Convenzione.

Art. 13 - Obblighi del Soggetto convenzionato

1. Il Soggetto convenzionato si obbliga a:
 - effettuare puntualmente tutti i versamenti dovuti;
 - collaborare con FAB nella selezione e gestione dei Beneficiari;
 - rispettare integralmente la proposta presentata e valutata in sede di Avviso;
 - assicurare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati trasmessi;
 - mantenere i requisiti soggettivi dichiarati in sede di partecipazione;
 - comunicare senza ritardo ogni evento che possa incidere sull'esecuzione della Convenzione.
2. In caso di raggruppamento, i componenti rispondono secondo quanto previsto dall'atto di partecipazione e dalla documentazione presentata, ferma la responsabilità del capofila mandatario per i rapporti con FAB, salvo diversa previsione espressa.
3. In caso di cessazione del rapporto di locazione per qualsiasi causa, il Soggetto convenzionato ha facoltà di indicare un nuovo lavoratore o una nuova lavoratrice in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della presente Convenzione entro il termine indicato da FAB al conduttore uscente per la liberazione dell'alloggio.



**fondazione
abitare
bologna**



**Comune
di Bologna**



**PIANO PER
L'ABITARE**

4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente art. 13.3, il riversamento dei canoni al Soggetto convenzionato rimane sospeso per tutta la durata della vacanza dell'alloggio e per il periodo di eventuale nuova locazione non riconducibile all'indicazione del medesimo Soggetto convenzionato, salva diversa determinazione espressa della Fondazione.
5. Il periodo di sospensione del riversamento di cui al precedente art. 13.4 non prolunga la durata della Convenzione né incrementa il tetto massimo di recupero dell'investimento di cui all'art. 7.2.

Art. 14 - Obblighi della Fondazione

1. FAB si obbliga a:
 - curare la ristrutturazione degli Alloggi;
 - consegnare gli Alloggi pronti per la locazione;
 - stipulare e gestire i contratti di locazione;
 - verificare i requisiti dei Beneficiari;
 - rendicontare e riversare i canoni secondo la presente Convenzione;
 - monitorare il corretto perseguimento delle finalità sociali dell'intervento.

Art. 15 - Controlli, monitoraggio e obblighi informativi

1. FAB può in ogni momento effettuare verifiche documentali e richiedere informazioni al Soggetto convenzionato in ordine:
 - alla permanenza dei requisiti dichiarati;
 - all'attuazione degli impegni premiali offerti;
 - al rapporto di lavoro dei Beneficiari;
 - al rispetto della presente Convenzione.
2. Il Soggetto convenzionato deve riscontrare le richieste entro _____ giorni dal ricevimento.



Fondazione Abitare Bologna
Piazza Liber Paradisus 11
40139 Bologna
CF/P.IVA 04274781204

T. 320 4340244
info@fondazioneabitarebologna.it
segreteria@pec.fondazioneabitarebologna.it
fondazioneabitarebologna.it

3. Il mancato riscontro entro il termine indicato all'art. 15.2, nonché l'eventuale accertamento di dichiarazioni non veritiere o di utilizzo dell'intervento in difformità dalle finalità convenute costituiscono grave inadempimento.

Art. 16 - Modifiche soggettive e cessione

1. È vietata la cessione, totale o parziale, della presente Convenzione senza il preventivo consenso scritto di FAB.
2. In caso di fusioni, trasformazioni, cessioni di ramo d'azienda, modifiche della compagine del raggruppamento o altri eventi incidenti sul Soggetto convenzionato, quest'ultimo deve darne comunicazione immediata a FAB, che valuta la permanenza delle condizioni di affidabilità e compatibilità con l'Avviso.
3. FAB può subordinare l'autorizzazione a specifiche condizioni o negarla con provvedimento motivato.

Art. 17 - Risoluzione per inadempimento

1. La Convenzione potrà essere risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c. per grave inadempimento del Soggetto convenzionato.

Costituiscono cause di grave inadempimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) il mancato rispetto degli obblighi di collaborazione nella selezione o sostituzione dei beneficiari; b) l'inosservanza degli obblighi informativi nei confronti della Fondazione, con particolare riferimento agli eventi di cessazione del rapporto di lavoro dei Beneficiari; c) ogni condotta idonea a compromettere le finalità sociali dell'iniziativa, la corretta gestione degli immobili o la regolare esecuzione della Convenzione.

2. Nei casi di cui all'art. 17.1 che precede, FAB procederà previa contestazione scritta al Soggetto convenzionato con assegnazione di un termine non inferiore a __ giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte, salvi i casi di particolare urgenza o gravità.
3. In caso di risoluzione:



**fondazione
abitare
bologna**



**Comune
di Bologna**



**PIANO PER
L'ABITARE**

- il Soggetto convenzionato non avrà diritto ad alcun rimborso ulteriore rispetto alle somme eventualmente già maturate e dovute secondo rendiconto;
- resta fermo il diritto di FAB al risarcimento del danno, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 18 - Recesso

1. FAB può recedere per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, incompatibilità normativa o impossibilità sopravvenuta di prosecuzione del progetto, con preavviso di ____giorni.
2. In tale ipotesi, le Parti definiscono in contraddittorio la chiusura dei rapporti economici maturati fino alla data di efficacia del recesso, nel rispetto del limite massimo di recupero dei 2/3 dell'investimento.
3. Il Soggetto convenzionato non può recedere unilateralmente, salvo giusta causa da comunicarsi per iscritto e previa valutazione di FAB.
4. In caso di cessazione della Convenzione per intervenuto recesso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 18.3.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali connessi all'esecuzione della presente Convenzione esclusivamente per le finalità ad essa inerenti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile.
2. Ciascuna Parte opera, secondo il rispettivo ruolo, quale titolare autonomo del trattamento ovvero secondo diversa qualificazione da definire con separato atto, ove necessario.

Art. 20 - Spese, imposte e registrazione

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, salvo diversa obbligatorietà di legge.



Fondazione Abitare Bologna
Piazza Liber Paradisus 11
40139 Bologna
CF/P.IVA 04274781204

T. 320 4340244
info@fondazioneabitarebologna.it
segreteria@pec.fondazioneabitarebologna.it
fondazioneabitarebologna.it

2. Le spese di bollo, registrazione e ogni altra spesa fiscale inerente alla stipula sono poste a carico di _____, salvo diverso regime inderogabile.

Art. 21 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione devono essere effettuate per iscritto ai seguenti recapiti PEC:
 - per FAB: _____;
 - per il Soggetto convenzionato: _____.
2. Ogni variazione dei recapiti deve essere comunicata tempestivamente; in difetto, restano valide le comunicazioni inviate agli indirizzi sopra indicati.

Art. 22 - Rinvio, controversie e foro competente

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si rinvia all'Avviso, allo Statuto e ai regolamenti della Fondazione e, in via residuale, alla normativa vigente in materia di concessione/gestione di beni pubblici e locazioni.
2. Per ogni controversia inerente la presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Tribunale di Bologna con esclusione di qualsivoglia altro Foro eventualmente competente.

Art. 23 - Disposizioni finali

1. La presente Convenzione costituisce l'integrale regolamentazione dei rapporti tra le Parti in relazione al suo oggetto.
2. Eventuali modifiche o integrazioni devono risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
3. Qualora una clausola della presente Convenzione sia ritenuta nulla o inefficace, ciò non comporta la nullità dell'intero atto, restando ferme le ulteriori pattuizioni.
4. Le Parti danno espressamente atto che tutte le condizioni della presente Convenzione sono state predisposte ed elaborate di comune accordo e liberamente negoziate.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per **Fondazione** **Abitare** **Bologna**
Nome e qualifica: _____
Firma digitale: _____

Per **il** **Soggetto** **convenzionato**
Denominazione: _____
Legale rappresentante: _____
Firma digitale: _____
Luogo e data: _____

Allegato A - Elenco alloggi assegnati

(tabella da compilare)

N.	Comune	Indirizzo	Identificativi catastali	Posti letto	Stima lavori	Note
1						
2						

Allegato B - Quadro economico

(da compilare sulla base degli importi definitivi dei lavori e dei costi del servizio)

Allegato C - Cronoprogramma dei versamenti

(da compilare)

Allegato D - PEF

(come da offerta approvata)

Allegato E – Eventuale atto di raggruppamento / mandato collettivo / lettere di adesione;

Allegato F – Avviso pubblico e relativa documentazione richiamata.